

TORNATA DEL 30 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Relazione sul progetto di legge per la proroga del termine fissato per l'applicazione del sistema metrico-decimale ai pesi medicinali — Discussione ed approvazione del medesimo — Continuazione della discussione del progetto di legge per il riordinamento delle gabelle accensate — Articolo 15: osservazioni dei senatori Di Montezemolo, De Cardenas e Quarelli — Approvazione dagli articoli 15 al 40° — Articolo 41: domanda di spiegazione del senatore De Cardenas — Risposta del senatore Alfieri — Adozione dagli articoli 41 all'86° e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale, il quale è approvato.

QUARELLI, segretario, dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

819. Sessantadue possidenti di Oltone, provincia di Bobbio, ricorrono al Senato perchè sia modificata la legge sulla riforma dei diritti di gabella nella parte che riflette la ripartizione del tributo assegnato a quella provincia.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEL TERMINE FISSATO PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA METRICO DECIMALE AI PESI ED ALLE MISURE MEDICINALI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Moris, relatore del progetto di legge relativo ai pesi ed alle misure medicinali.

MORIS, relatore, legge. (V. 3° vol. Documenti, pag. 1330.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di proporre alla Camera che voglia senza intervallo procedere alla discussione e votazione della presente legge.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Darò lettura dell'articolo unico della legge così concepito:
« **Articolo unico.** Il termine fissato dall'articolo 23 della legge del 26 marzo 1850 inteso a rendere obbligatorio il sistema metrico decimale per i pesi e per le misure medicinali, è perentoriamente prorogato sino a tutto giugno dell'anno 1853. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non domandandosi da alcuno la parola, metto ai voti l'articolo unico del progetto.

(Il Senato adotta.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti 51

Voti favorevoli 50

Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELLE GABELLE ACCENSATE.

PRESIDENTE. La discussione si era fermata nella tornata di ieri all'approvazione dell'articolo 14; ho dunque l'onore di leggere l'articolo 15.

« **Art. 15.** L'intendente della provincia, assunte le più accurate informazioni, procederà alla ripartizione del contingente per comune in ragione della presunta consumazione delle derrate tariffate, da desumersi dall'importanza del commercio, dal numero dei venditori al minuto di vino, di spiriti e liquori, dal numero delle persone che attendono al macellamento del bestiame, ed alla fabbricazione della birra, dal numero delle feste, fiere o mercati che si tengono in ciascun comune, ed a parità delle condizioni dianzi accennate in ragione della maggiore o minore popolazione fissa e mutabile, non che del prodotto complessivo delle contribuzioni dirette che si pagano dal comune.

« Nei comuni appartenenti alle provincie appaltate si avrà altresì riguardo all'ammontare dei diritti pagati in base all'appalto. »

DI MONTEZEMOLO. Io farò un'osservazione sul secondo alinea dell'articolo, la quale tende a provocare piuttosto una spiegazione che non a proporre un'aggiunta od emendamento, e ciò per economia di tempo.

È detto in esso alinea: « Nei comuni appartenenti alle provincie appaltate si avrà altresì riguardo all'ammontare dei diritti pagati in base all'appalto. »

Ora, ciascuno sa che le valli di Sesia, di Ossola e di Lanza hanno un appalto speciale il quale ha una base eccezionale; era cioè stata imposta la contribuzione delle gabelle sopra il solo consumo del vino. Siccome potrebbe generarsi confusione all'interpretazione di questa legge, sarebbe bene che una dichiarazione venuta dal Ministero o dall'istessa Commissione stabilisse la massima, che nel fissare la contribuzione dei comuni appartenenti a queste valli non si avrà riguardo a questi appalti anteriori, i quali avevano veramente

una base speciale, ma agli altri indizi dai quali si deve dedurre la somma del contributo.

DE CARDENAS. Seguendo l'osservazione fatta dall'onorevole Di Montezemolo, farò notare che il Governo può benissimo conoscere l'ammontare dell'appalto delle provincie, ma che l'intendente non può sapere esplicitamente l'ammontare dell'appalto dei comuni.

Infatti, vi è un appaltatore generale per tutte le provincie il quale mediante un contratto pubblico paga un tanto al Governo; questa è una somma fissa, è una somma conosciuta; ma questo appaltatore poi con dei contratti parziali ha subappaltato pei mandamenti; gli appaltatori dei mandamenti hanno subappaltato a sottoappaltatori di terzo e di quarto grado per i vari comuni ed anche per le frazioni dei comuni. È questo un elemento che non so quale esattezza possa presentare onde agevolare all'intendente della provincia la giusta divisione dell'imposta.

Giacchè ho la parola me ne valgo ancora per un'osservazione in ordine a questo stesso articolo.

Al solo intendente è dato il fare la divisione dell'imposta che gravita sulla provincia fra i vari comuni. Nel successivo articolo 19 il Consiglio provinciale è chiamato, in caso di reclami, a pronunziare; non parrebbe egli cosa più equa, o più consentanea all'andamento della legge che, giacchè il Parlamento ha fissato la quota delle provincie e l'ha discussa col Ministero, giacchè i Consigli comunali dovranno dividere la quota fra i particolari, non sembrerebbe egli, ripeto, più equo che fossero per analogia i Consigli provinciali che stabilissero fra i vari comuni il riparto dell'imposta?

Questo mi parrebbe più razionale, più consono all'andamento della legge. Il Parlamento ha diviso l'imposta fra le provincie, i Consigli provinciali la dividono fra i comuni appunto come i Consigli comunali sono chiamati a dividerla fra i contribuenti.

Non faccio nessuna proposizione in proposito, perchè siamo sollecitati dalla necessità a discutere presto questa legge; il che è appunto ciò che mi fa astenermi dal presentare una proposizione. Mi piace per altro l'aver fatto quest'osservazione per qualunque caso avvenire che ci rendesse necessario emendar la legge.

QUARELLI, relatore. Rispondo alle osservazioni del senatore Di Montezemolo che la disposizione della legge, colla quale si stabilisce che si abbia riguardo alle somme pagate già dai comuni per abbonamento o altro, non è che uno degli elementi, il quale però non è richiesto indispensabilmente.

Egli è certo che in alcuni paesi della provincia di Pallanza, e nelle valli d'Oulx, in cui il diritto stabilito è in somme fisse soggette ad abbonamento; nella Valsesia, dove vi è un diritto fisso sul vino, non havvi che un elemento da cui l'intendente possa vedere quale sia la somma da imporsi a quei tali comuni.

Relativamente alle osservazioni del senatore De Cardenas, dirò che per ogni provincia non si faceva che un appalto, e che gli appaltatori poi lo dividevano fra subappaltatori, i quali lo suddividono ancora qualche volta fra altri subappaltatori.

Gl'intendenti potranno forse procurarsi i dati necessari da questi appaltatori e subappaltatori i quali non avranno difficoltà a darli, mentre attualmente ogni interesse a lasciare ignorare l'ammontare dei loro contratti è svanito.

Può accadere che essi ricusino tali schiarimenti; ed è certo che non vi si potranno obbligare; ma in questo caso non mancheranno all'intendente altri elementi, i quali però, come

ho detto, non sono indicati che come uno dei mezzi per conoscere quale possa essere la somma che si deve applicare ai vari comuni.

Il senatore De Cardenas fece inoltre osservare che sarebbe più conveniente lasciare che i Consigli provinciali stabilissero il canone che si deve assegnare ai vari comuni, nel modo stesso con cui i Consigli comunali stabiliscono il riparto fra i contribuenti dello stesso comune.

In massima la legge stabilisce che i Consigli provinciali debbano essere sentiti sul progetto di riparto che fa l'intendente; ma il loro avviso non ha sicuramente la forza che ha la deliberazione dei Consigli comunali rispetto ai contribuenti del comune stesso. La cosa è naturale; i Consigli provinciali i quali non seggono abitualmente e permanentemente, non potrebbero conoscere le circostanze particolari per cui un comune può essere più o meno imposto rispetto agli altri.

D'altra parte quando vi è discordanza fra il parere del Consiglio provinciale e le proposte dell'intendente, si domanda la cognizione della causa al Consiglio di Stato, il quale può esigere quelle maggiori informazioni che crederà necessarie per rettificare, se ne è il caso, gli errori di riparto commessi dall'intendente e contraddetti in qualche parte dal Consiglio provinciale.

Questo è il solo mezzo per cui si possa venire, per quanto è possibile, a capo di stabilire una quota proporzionata alle vere facoltà ed ai veri mezzi dei comuni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 15.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 16. Formata la tabella di ripartizione, l'intendente ne trasmetterà copia ai sindaci di ciascun comune. »

(È approvato.)

« Art. 17. I sindaci sottoporranno la tabella ai Consigli comunali per le loro osservazioni, quindi la trasmetteranno unitamente alle medesime per mezzo dell'intendente al Consiglio provinciale entro il termine di giorni dieci. »

(È approvato.)

« Art. 18. Per gli effetti di cui nei due articoli precedenti, l'intendente della provincia dovrà per ciascun comune esprimere non solo la quota assegnata, ma ancora il numero dei venditori al minuto di vini, di spiriti e liquori, il numero delle persone che attendono al macellamento del bestiame e alla fabbricazione della birra, il numero delle feste, fiere e mercati, la popolazione fissa e mutabile, l'ammontare complessivo delle imposte dirette, e nelle provincie già appaltate, l'ammontare dei canoni portati dai contratti di subaccensamento, ove questi esistano.

« La tabella così formata sarà stampata e distribuita per esemplari ai comuni come si è detto all'articolo 16. »

(È approvato.)

« Art. 19. Il Consiglio provinciale, il quale sarà ove d'uopo convocato in sessione straordinaria, emetterà il suo parere ragionato tanto sul progetto di ripartizione dell'intendente, che sulle osservazioni dei Consigli comunali. »

(È approvato.)

« Art. 20. Se il parere è conforme al progetto di riparto, l'intendente fissa definitivamente la quota del canone cadente a carico di ciascun comune; rende esecutoria la tabella; la fa pubblicare in ciascun comune, e ne trasmette copia all'azienda delle gabelle. »

(È approvato.)

« Art. 21. Se il Consiglio provinciale non emette parere o lo dà contrario al primo progetto di riparto, e l'intendente non crede di uniformarsi al medesimo, la tabella cogli uniti

documenti sarà trasmessa al ministro dell'interno, il quale di concerto col ministro di finanze, sentito il Consiglio di Stato, fisserà definitivamente la quota di ciascun comune con decreto ragionato, ed ordinerà la pubblicazione della tabella in tutti i comuni interessati. »

(È approvato.)

« Art. 22. Le tabelle di riparto fra i singoli comuni di ciascuna provincia saranno rivedute in capo a quattro anni, da computarsi dal giorno dell'osservanza di questa legge secondo le norme che verranno ultimamente stabilite. »

(È approvato.)

« Art. 23. La quota di canone assegnata a ciascun comune è annoverata fra le spese obbligatorie del medesimo, e sarà pagabile a trimestri maturati nelle casse dello Stato, co' modi e privilegi stabiliti per gli altri tributi. »

(È approvato.)

« Art. 24. Il comune si rimborserà del canone e delle relative spese d'amministrazione in via d'abbonamento a seconda delle disposizioni contenute negli articoli 27 e seguenti fra le persone che a termini delle vigenti leggi sono tenute al pagamento dei diritti di gabella. »

(È approvato.)

« Art. 25. Qualora l'abbonamento incontri gravi difficoltà, il comune potrà deliberare che si proceda alla percezione dei diritti di gabella per via d'esercizio sulle basi delle leggi attualmente vigenti, o per via di diritto d'entrata. »

« I comuni potranno altresì essere autorizzati a sopporre al pagamento del canone loro assegnato con redditi propri o con altri mezzi consentiti dalla legge, escluso però quello di sovrainposta alle contribuzioni dirette. »

(È approvato.)

« Art. 26. Nei casi contemplati nell'articolo precedente le deliberazioni dei comuni, le tariffe ed i regolamenti che si facessero in esecuzione delle medesime, dovranno essere approvate per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 27. Nel caso contemplato nell'articolo 24, il Consiglio delegato, sentiti gli interessati personalmente o per mezzo di un loro deputato da essi eletto secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento, procederà annualmente alla ripartizione per via d'abbonamento della quota da convenirsi di accordo colle persone indicate nell'articolo 24, ed in caso di dissenso, da statuirsi d'ufficio in ragione della presumibile consumazione, tenuto conto, rispetto ai comuni già soggetti alle gabelle, della consumazione dell'anno antecedente, e dei diritti pagati o per abbonamento individuale, o per esercizio, e di tutti quei dati che possono influire sulla vendita presunta dell'anno enumerati nell'articolo 15. »

(È approvato.)

« Art. 28. Il Consiglio delegato formerà la tabella di ripartizione distinta per ciascuna classe di commercio dei generi sottoposti ai diritti di gabella, la quale sarà depositata per giorni dieci nella sala del comune, e quindi trasmessa per copia dal sindaco all'intendente nel termine di giorni tre. »

(È approvato.)

« Art. 29. Il sindaco notificherà l'anzidetto deposito al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro il termine di giorni otto successivi avanti l'intendente le eccezioni che credessero loro competere. »

(È approvato.)

« Art. 30. L'intendente, assunte le occorrenti informazioni nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento,

fisserà la rispettiva quota di ripartizione, ed approverà la relativa tabella colle variazioni che fossero del caso. »

(È approvato.)

« Art. 31. Coloro che dopo l'approvazione di detta tabella intraprendessero l'esercizio di vendita a minuto di vino, di spiriti e liquori, del macellamento di bestiami, o della fabbricazione della birra, s'intenderanno compresi per l'anno in corso nella stessa tabella a ragion di tempo e per la quota media risultante da quelle fissate agli altri contribuenti della propria classe di commercio, o per quell'altra da stabilirsi dal Consiglio delegato se non vi sono contribuenti della propria classe di commercio; e ciò tutto sotto l'approvazione dell'intendente. »

(È approvato.)

« Art. 32. La quota del nuovo contribuente andrà a profitto del comune. »

« La somma che per causa di cessazione di qualche contribuente dall'esercizio, o per altra qualsiasi mancasse a compiere il contingente imposto al comune sarà da questo sopportata senza alcun diritto di compenso. »

(È approvato.)

« Art. 33. Il trimestre incominciato si avrà per compiuto. »

(È approvato.)

« Art. 34. Il contribuente che cesserà dall'intrapreso esercizio, oltre al montare della quota dovuta pel trimestre in corso, sarà tenuto di pagare quello del successivo alla cessazione, a meno che questa abbia luogo nell'ultimo trimestre dell'anno. »

(È approvato.)

« Art. 35. I ruoli dei debitori della quota di ripartizione da formarsi in conformità della relativa tabella approvata come sopra, saranno resi esecutori dagli intendenti. »

(È approvato.)

« Art. 36. Contro il risultamento di questi ruoli saranno ammessi i richiami tanto in via amministrativa, quanto in quella del contenzioso amministrativo secondo le norme stabilite dalle leggi in vigore. »

« Sarà pure ammesso il richiamo per parte dei comuni in via del contenzioso amministrativo sotto l'osservanza delle stesse regole contro il risultamento della tabella enunciata nell'articolo 15 della presente legge. »

« L'istanza pel richiamo, di cui nell'alinea precedente, potrà essere promossa contro quel comune o comuni della provincia che il comune reclamante pretende essere stato al paragone tassati in minor proporzione. A norma del giudicato che emanerà, saranno rettificata le quote dei comuni intervenuti in giudizio. »

« Non saranno ammissibili i richiami trascorso il termine di un mese rispettivamente dal giorno della pubblicazione di detti ruoli, o della mentovata tabella. »

(È approvato.)

« Art. 37. Tali richiami non sospendono l'esazione della quota di canone assegnata al comune o di ripartizione di quella posta a carico del contribuente, salvo il diritto alla rettifica od al rimborso. »

(È approvato.)

« Art. 38. Le quote di ripartizione dovute dai contribuenti saranno soddisfatte a dodicesimi anticipati, e ne sarà promossa la riscossione come di qualunque altra entrata spettante ai comuni, e coi privilegi concessi al fisco dagli articoli 2194, 2195 e 2197 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 39. È considerata come vendita di vino al minuto quella fatta in quantità minore di 25 litri. »

« Sono però esenti dal pagamento dei diritti le vendite di vino al minuto fatte nella quantità non minore di 15 litri da consumarsi fuori del luogo di vendita ed esportata in un solo recipiente. »

(È approvato.)

« Art. 40. È dovuto un diritto per la vendita del caffè e del cioccolato in bevanda, non che di tutte le altre bevande fermentate composte od altrimenti preparate, gelate o no, sulle quali non è imposto il diritto di vendita al minuto, come pure per la vendita degli oggetti preparati collo zucchero, i quali

fanno parte essenziale del commercio o dell'arte dei confettieri o dei pasticciere. »

(È approvato.)

« Art. 41. Questo diritto sarà riscosso in ragione dell'annuo fitto reale o presunto dei locali destinati per l'esercizio delle mentovate vendite e per qualunque relativa operazione, non che del valore di tutti i mobili esistenti in detti locali e necessari per siffatto esercizio.

« Esso sarà regolato sulle basi stabilite nella seguente tabella. »

TABELLA indicante la base proporzionale del diritto.

CLASSE	INDICAZIONE DEI COMUNI	CATEGORIA	BASI DELLE CATEGORIE	QUOTITÀ DEL DIRITTO	
				SUL VALORE LOCATIVO	SUL VALORE DEI MOBILI
1 ^a	Nei comuni di 50,000 abitanti e più	Prima	Fitto di lire 2,501 e superiore.	20 per 100	5 per 100
		Seconda ...	Fitto inferiore a lire 2,501 ...	15 per 100	4 per 100
2 ^a	Id. di 10,001 a 50,000	Prima	Fitto di lire 801 e superiore ..	15 per 100	4 per 100
		Seconda ...	Fitto inferiore a lire 801.	12 per 100	3 per 100
3 ^a	Id. di 3,001 a 10,000	Prima	Fitto di lire 501 e superiore ..	12 per 100	3 per 100
		Seconda ...	Fitto inferiore a lire 501.	9 per 100	2 per 100
4 ^a	Id. al disotto di 3,001	Prima	Fitto di lire 151 e superiore ..	9 per 100	2 per 100
		Seconda ...	Fitto inferiore a lire 151.	6 per 100	1 per 100

DE CARDENAS. Questa tabella è progressiva da dieci a cinquanta mila dalla prima alla seconda classe e così delle altre.

In una relazione per un'altra legge, letta e difesa poi dal senatore Giulio, si era presa un'altra base, di fissare cioè la quota per la minima, e poi la quota per salire alla somma superiore lasciando il *minimum* come si trova, e facendo un aumento per la successiva.

Questa base parve talmente ragionevole e consona alla giustizia che mi dispiace di non vederla adottata in questo sistema, dove le quote procedono a sbalzi, tanto più che nella imposizione la diversità consiste in una lira di più o in una lira di meno; quello che si trova nella seconda categoria per solo abitante di più dovrà pagare l'uno per cento di più sulla totale sua pigione.

ALFIERI. Darò la spiegazione richiesta dal senatore De Cardenas.

Egli osserva giustamente che nella relazione fatta dall'onorevole senatore Giulio sulla legge dell'imposta personale e mobiliare era stata proposta dalla Commissione una base diversa di riparto per le lasse di cui allora si trattava; e veramente, seguendo quell'ordine, si venivano ad evitare quegli sbalzi che presenta la tabella quale si trova ordinata nel presente progetto.

Ma già fin d'allora nella discussione che ebbe luogo, l'onorevole

relatore faceva sentire al Senato come la serie proposta dalla Commissione non presentava tutti quei vantaggi che a prima giunta questa aveva creduto di ravvisare e fra gli altri inconvenienti nasceva che l'ultima cifra porgeva proporzioni quasi enormi, così che le locazioni d'oltre 12 mila lire, che in verità sono rare, venivano a pagare lire 27 per cento, onde per una locazione la quale ascendesse, per esempio, a 20 mila lire annue, veniva a porgere una cifra enorme.

La Commissione che, come dissi, già sin da quella discussione ebbe a riconoscere il difetto che nasceva da questo modo da lei proposto, si riservava di meglio studiare la questione affine di proporre poi quei rimedi che avesse creduto servire all'uopo.

Applicatasi allo studio di questo argomento, essa non trovò il rimedio che cercava, ma non avisò di riproporre quel sistema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 41.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 42. Lo stesso diritto sarà aumentato di un quinto allorchando il contribuente tiene aperto al pubblico il giuoco del bigliardo oppure altri giuochi. »

(È approvato.)

« Art. 43. Si farà pure luogo all'aumento del decimo oltre

il quinto di cui nell'articolo precedente, se insieme col giuoco del bigliardo si tengono altri giuochi. »

(È approvato.)

« Art. 44. L'esercizio di vendita delle bevande e derrate che fanno oggetto del presente titolo dovrà essere dichiarato prima d'intraprenderlo, con indicazione se si tengono o no aperti al pubblico i giuochi menzionati nei due articoli precedenti. »

(È approvato.)

« Art. 45. Dovranno pure essere dichiarati tutti i locali destinati a siffatte vendite, ed a qualunque relativa operazione. »

(È approvato.)

« Art. 46. Dovrà egualmente essere dichiarato il montare del fitto di detti locali, come altresì il valore dei mobili esistenti nei medesimi. »

(È approvato.)

« Art. 47. Il montare del fitto dovrà essere giustificato con atti pubblici o con scritture originali di locazione, oppure colla copia di queste scritture firmate dal contribuente, ovvero con dichiarazione dello stesso contribuente e del proprietario dei locali in cui sia indicata l'entità dei medesimi ed il montare del fitto. »

(È approvato.)

« Art. 48. Mancando questi documenti, il valore locativo potrà essere stabilito d'accordo cogli agenti del Governo in ragione della somma che potrebbesi ricavare affittando i locali per uso ed esercizio simile. Non convenendosi verrà determinato d'ufficio dai detti agenti, salva perizia sull'istanza del contribuente. »

(È approvato.)

« Art. 49. Il valore dei mobili sarà fissato per mezzo di perizia. È però fatta facoltà al contribuente di richiedere che sia stabilito in ragione del doppio ammontare del fitto dei locali suaccennati. »

(È approvato.)

« Art. 50. Appurate e rettificata le dichiarazioni nel modo sovra prescritto, gli agenti del Governo formano le matricole dei contribuenti, indicando la quota annuale del diritto da pagarsi da caduno di essi, e colla scorta di queste matricole compilano i ruoli, i quali sono pubblicati e resi esecutori dall'intendente. »

(È approvato.)

« Art. 51. Contro il risultamento di questi ruoli è aperto il richiamo tanto in via amministrativa, quanto in quella di contenzioso amministrativo, secondo le norme stabilite dalle leggi e regolamenti in vigore. »

« Non saranno più ammissibili i richiami, trascorso il termine di un mese dal giorno della pubblicazione di detti ruoli. »

(È approvato.)

« Art. 52. Tali richiami non sospendono l'esazione del diritto tassato, salva ragione alla rettifica ed al rimborso. »

(È approvato.)

« Art. 53. La quota del diritto risultante dai ruoli sarà dovuta per l'intero trimestre nel quale ha principio o termine l'esercizio della vendita. »

(È approvato.)

« Art. 54. Tale quota è pagabile a bimestri anticipati; potrà però essere soddisfatta a trimestri maturati purché venga prestata cauzione per l'importare di un semestre. »

(È approvato.)

« Art. 55. I venditori di bevande e derrate contemplate nel presente titolo devono giustificare la loro dichiarazione

di esercizio per mezzo di certificati da rilasciarsi sopra carta da bollo di centesimi 40 dall'ufficio cui fu presentata tale dichiarazione, nei quali oltre la data della medesima sia indicata la quota del diritto tassato col numero d'ordine della matricola in cui trovansi iscritti. »

(È approvato.)

« Art. 56. La vendita delle bevande e derrate di cui nel presente titolo dovrà essere indicata al pubblico per mezzo di un cartello o di altra insegna. »

(È approvato.)

« Art. 57. Tanto in caso di omissione della dichiarazione di cui all'articolo 44 della presente legge, quanto per l'accertamento dell'esattezza delle dichiarazioni fatte dai venditori bevande e derrate contemplate nel presente titolo, gli agenti del Governo potranno procedere sul luogo alle opportune verificazioni per la regolare formazione delle matricole. »

(È approvato.)

« Art. 58. Tale verificaazione non potrà effettuarsi senza l'intervento del sindaco o di un amministratore del comune, i quali saranno tenuti di deferire all'invito. »

(È approvato.)

« Art. 59. La cessazione d'esercizio di vendita delle bevande e derrate contemplate nel presente titolo dovrà essere dichiarata colla remissione del certificato giustificante la dichiarazione fatta per intraprendere quell'esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 60. Il diritto di cui negli antecedenti articoli 40 e 41 sarà pure dovuto dalle persone che tengono aperto al pubblico il giuoco del bigliardo, quand'anche non facciano vendita delle bevande e derrate enunciate negli stessi articoli »

(È approvato.)

« Art. 61. Sono conseguentemente applicabili alle suddette persone le disposizioni del presente titolo. »

(È approvato.)

« Art. 62. L'esercizio delle professioni contemplate nella presente legge, pel quale è obbligatoria una dichiarazione preventiva, non potrà essere intrapreso senza che siasi in conformità di questa stessa legge pagata una bolletta di permesso, la quale sarà valevole per l'anno in corso, in qualunque tempo venga incominciato. »

(È approvato.)

« Art. 63. Sarà dovuto per questa bolletta il diritto fissato nella seguente tariffa. » (Vedi 1° vol. Documenti, pag. 391.)

(È approvato.)

« Art. 64. Il diritto di bolletta sarà soddisfatto per metà nell'atto della dichiarazione di esercizio di tali professioni, e per l'altra metà appena scaduto il primo trimestre d'esercizio dalla data della dichiarazione, oppure subito dopo la cessazione di siffatto esercizio. »

(È approvato.)

« Art. 65. Il diritto di dogana fissato dalla tariffa promulgata colla legge del 14 luglio 1851 per l'introduzione dall'estero dell'acquavite composta (liquori) è portato a lire 60 per ettolitro. »

(È approvato.)

« Art. 66. Il diritto di dogana per l'introduzione dall'estero della birra è stabilito come segue: »

Birra in botti o barili per ettolitro L. 10 00

Birra in bottiglie, caduna. » 0 10

(È approvato.)

« Art. 67. Le leggi che regolano l'esercizio delle gabelle nella città di Torino sono applicabili alla città di Genova. »

(È approvato.)

« Art. 68. Le dichiarazioni che a termini della presente

legge o di quelle vigenti devono farsi all'amministrazione delle gabelle od all'accensatore saranno fatte alle segreterie dei comuni od agli uffici da questi a ciò destinati.

« Coloro che intendono continuare l'esercizio di professioni per le quali sieno obbligatorie tali dichiarazioni dovranno farle nei primi dieci giorni in cui sarà posta in osservanza la presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 69. Sarà permesso ai mercanti ambulanti, venditori al minuto di vini, spiriti e liquori di intraprendere temporariamente siffatta vendita mediante preventiva dichiarazione e pagamento del diritto tariffato nella quota da convenirsi, o da stabilirsi d'ufficio dal sindaco o suo delegato. »

(È approvato.)

« Art. 70. Il divieto di macellare vitelli immaturi, di cui nelle regie patenti 7 marzo 1817, è abolito. »

(È approvato.)

« Art. 71. Il diritto a peso sulle carni potrà essere convertito in altro per capo tenuto conto del peso medio di cadun animale destinato alla consumazione locale, e potrà eziandio essere esatto alla introduzione del bestiame nel comune. »

(È approvato.)

« Art. 72. I diritti sulle carni introdotte in un comune che non sia quello del macellamento sarà dovuto nel luogo di consumazione nonostante che sia stato pagato in quello del macellamento. »

(È approvato.)

« Art. 73. Le disposizioni di cui nel precedente articolo non sono applicabili ai privati che consumano carni unicamente ad uso proprio nei comuni dove non è istituito dazio di consumo, purchè giustifichino essersi pagato il diritto di gabella nel luogo di macellamento. »

(È approvato.)

« Art. 74. Le esenzioni concesse dalle vigenti leggi ai cantinieri e vivandieri militari stabiliti negli accampamenti, nei forti e nelle cittadelle sono estese ai generi consumati negli stessi luoghi dai militari di qualunque grado. »

« I medesimi non potranno godere di detta esenzione se non sono muniti di titolo di nomina del dicastero della guerra. »

(È approvato.)

« Art. 75. La quota di ripartizione per i cantinieri e vivandieri militari non esenti dai diritti di gabella sarà fissata in ragione d'una lira all'anno per ogni militare, computando la forza dei corpi al completo e non all'effettivo, senza comprendere le persone estranee alla milizia, rispetto alle quali detti cantinieri e vivandieri saranno sottoposti al trattamento degli altri contribuenti. »

(È approvato.)

« Art. 76. Gli agenti del comune incaricati della sorveglianza sulle frodi, quelli di sicurezza pubblica, i preposti delle gabelle ed i carabinieri reali, ove abbiano fondato sospetto di frode, potranno procedere coll'assistenza del giudice ordinario o suo luogotenente, oppure del sindaco e degli amministratori del comune a perquisizioni e visite domiciliari nei siti dove cadrà il sospetto o nei quali siasi denunciata la esistenza della frode dalle persone comprese nei ruoli di ripartizione dei diritti di gabella. »

(È approvato.)

« Art. 77. L'opposizione agli agenti del comune incaricati

dell'esecuzione della presente legge sarà punita con multa non minore di lire 100, nè maggiore di lire 300, senza pregiudizio delle pene stabilite nella sezione seconda, titolo 3°, libro II del Codice penale, nel caso di oltraggio o violenza. »

(È approvato.)

« Art. 78. Il frodo consumato o tentato sarà punito colla confisca dei generi soggetti a diritto che fanno oggetto della contravvenzione, non che dei relativi continenti e mezzi di trasporto, e con multa eguale al quadruplo importare del diritto dovuto sul genere caduto in confisca. »

(È approvato.)

« Art. 79. Gli oggetti cadenti in confisca saranno sequestrati e potranno essere lasciati presso l'inquilino se sarà riconosciuto responsabile, o se presta idonea cauzione pel valore di detti oggetti. »

« Questo valore sarà stabilito da un perito nominato di consenso delle parti, e non accordandosi, per mezzo di stima giudiziale. »

(È approvato.)

« Art. 80. L'ommissione delle dichiarazioni o delle altre discipline stabilite dalla presente legge dà luogo ad un'amenda o multa non minore di lire 5, e non maggiore di lire 200. »

(È approvato.)

« Art. 81. Le contravvenzioni alle disposizioni de' titoli 2° e 3° della presente legge, alle quali non fossero applicabili i precedenti articoli, saranno punite con multa eguale al doppio del diritto dovuto. »

(È approvato.)

« Art. 82. In tutto ciò che non è provveduto colla presente legge si osserveranno le leggi e regolamenti per le materie di dogana e di gabelle che sono in vigore nei luoghi nei quali sarà la medesima posta in esecuzione. »

(È approvato.)

« Art. 83. Un regolamento da approvarsi con decreto reale stabilirà le discipline e le norme da osservarsi pel pieno esequimento di questa legge. »

(È approvato.)

« Art. 84. Nelle provincie e comuni dello Stato dove non erano in vigore le leggi sulle gabelle delle carni, della foggietta, dell'acquavite e sulla fabbricazione della birra, sarà pubblicato per decreto reale un estratto delle disposizioni tuttora in vigore, contenute:

« Nel regio editto 30 settembre 1814 (eccettuando il titolo settimo);

« Nelle regie patenti 22 settembre 1820;

« Nel manifesto camerale 9 ottobre 1820;

« Nel manifesto camerale 22 agosto 1823;

« Nel manifesto camerale 4 gennaio 1834;

« Nel manifesto camerale 3 agosto 1844;

« Nel manifesto camerale 28 aprile 1845. »

(È approvato.)

« Art. 85. La tassa stabilita dalla presente legge decorrerà dal 1° luglio 1853, e da tale epoca comincerà ad avere effetto l'abolizione della gabella sui corami e sulle pelli portata dall'articolo 1. »

(È approvato.)

« Art. 86. Da quell'epoca non sarà più dovuto diritto di licenza per tenere aperte botteghe di bigliardo, imposto coll'articolo 24 delle regie patenti 30 ottobre 1821, e con altre successive. »

« Dalla medesima epoca è abrogato l'articolo 5 del titolo 1° dei capitoli annessi al regio editto 30 settembre 1814, ed è derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio segreto per via dell'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti 51

Voti favorevoli 46

Voti contrari 5

(Il Senato adotta.)

La Camera sarà nuovamente convocata a domicilio.

La seduta è levata alle ore 4.